

Il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione nel diritto europeo e nazionale

Avv. Irene Corso

MDA Studio Legale e Tributario

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2059 c.c.: il danno non patrimoniale - da lesione interessi inerenti la persona privi di rilevanza economica - è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge.

=

A) tra le norme sulla responsabilità extracontrattuale, ma possibile risarcimento anche a titolo di responsabilità contrattuale (ad esempio, per violazione art. 2087 c.c.);

B) diversamente dal risarcimento del danno patrimoniale, è eccezionale e tipico (ingiustizia in casi previsti dalla legge):

- 1) quando il fatto illecito sia previsto come reato,
- 2) nei casi espressamente previsti dalla legge;
- 3) quando il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (interessi non sono individuati *ex ante* dalla legge, ma selezionati caso per caso dal Giudice);

C) danno non *in re ipsa*, ma allegato e provato (cd. danno conseguenza).

I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE ...

Art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della:

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

(ex art. 2043 c.c. o per responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c.)

- condotta (azione/omissione) colposa o dolosa
- evento di danno, connotato dall'ingiustizia (lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela)
- nesso di causalità tra condotta ed evento di danno
- danno conseguente alla lesione dell'interesse (cd. danno conseguenza)

... E DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

In responsabilità contrattuale no norma come art. 2059 c.c. = no risarcimento del danno non patrimoniale



Cumulo di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, per garantire risarcimento di danno non patrimoniale



Risarcimento del danno è tutela minima per diritti inviolabili della persona = risarcimento del danno non patrimoniale per responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.



Valutazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, interessi compresi nell'area del contratto: per quanto concerne il contratto di lavoro è lo stesso art. 2087 c.c. a inserire nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettibili di valutazione economica.

TITOLI DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DISCRIMINAZIONI

- ex art. 2087 c.c.: in obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro anche obbligo assicurare a dipendenti un ambiente lavorativo nel quale non siano vittime di soprusi e trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori mediante misure di prevenzione e vigilanza;
- ex art. 2043 c.c.: nei confronti di associazioni portatrici di interessi collettivi;
- ex art. 2049 c.c.: ipotesi di responsabilità indiretta che presuppone esistenza di un rapporto di lavoro tra preponente e preposto, oltre che il fatto illecito si sia consumato in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il lavoro svolto dal dipendente e l'illecito stesso.

IL FATTO ILLECITO PREVISTO COME REATO

ART. 185 C.P.: «*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*»

- la tipicità in questo caso non è determinata dal rango dell'interesse protetto, ma desumibile dalla predisposizione della tutela penale;
- da cd. danno morale transeunte a danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
- azione civile nel processo penale o azione civile autonoma con eventuale accertamento del reato *incidenter tantum*.

I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ORDINARIA

La selezione degli interessi è compiuta dal legislatore: non necessariamente lesione deriva da condotta-reato o interessi lesi hanno rilevanza costituzionale.

ART. 2 L. N. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie (libertà personale);

ART. 29, C. 9, L. N. 675/1996 (ora d.lgs. n. 196/2003): impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali (riservatezza);

ART. 44, C. 7, D.LGS. N. 286/1998 (abrogato, ora art. 28 d.lgs. n. 150/2011): adozione di atti discriminatori per motivo razziali, etnici o religiosi (non subire discriminazioni);

ART. 2 L. N. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (diritto all'equo processo).

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(ratifica con l. n. 88/1985)

LA VIOLAZIONE DI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA RICONOSCIUTI DA COSTITUZIONE

ART. 2 COST. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ...: riconosce e garantisce i diritti inviolabili, ma non li individua.



diverse interpretazioni:

- 1) la tutela è ristretta ai casi di diritti inviolabili espressamente riconosciuti nella Costituzione;
- 2) in virtù di apertura di art. 2 Cost., processo evolutivo per cui consentito a interprete rinvenire fondamento in Costituzione di interessi emersi in realtà sociale.

Prevale la seconda interpretazione, ma i fattori per cui sono vietate le discriminazioni sono tutelati anche nella Costituzione (ad esempio, artt. 29 e 30 per diritti della famiglia, art. 3 per diritto alla pari dignità a prescindere da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, art. 39 per libertà sindacale, ecc.).

IL DANNO NON PATRIMONIALE COME CD. DANNO-CONSEGUENZA

Il danno non patrimoniale costituisce cd. danno conseguenza, che deve essere allegato e provato

NO a tesi per cui danno risarcibile identificato con evento dannoso (cd. danno-evento)

NO a tesi del danno *in re ipsa*: snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.



FUNZIONE COMPENSATIVA/RISTORATORIA

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

- 1) non patrimonialità di diritto lesa = ristoro pecuniario non può che derivare da valutazione equitativa;
- 2) scelta e adozione dei criteri di valutazione equitativa:
 - rimessi alla prudente discrezionalità del giudice;
 - finalizzati a valutazione adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, per ristorare pregiudizio effettivamente subito e permettere personalizzazione di risarcimento;
- 3) liquidazione equitativa del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se non per totale mancanza di giustificazione o macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o radicale contraddittorietà di argomentazioni.

IL DIRITTO COMUNITARIO: LA TUTELA DEI DIRITTI

ART. 17 DIRETTIVA 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

ART. 7 DIRETTIVA 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica

ARTT. 9 DIRETTIVA 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

- 1) a **persone** che si ritengono **lese** per mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento diritto di azione in sede amministrativa (eventuale) e **giurisdizionale** (necessaria);
- 2) a **associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche**, con **legittimo interesse** a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, diritto di azione, **in via giurisdizionale e/o amministrativa**, per conto o a sostegno di persona che si ritiene lesa e con suo **consenso**.

IL DIRITTO COMUNITARIO: B) LE SANZIONI

ART. 18 DIRETTIVA 2006/54/CE

ART. 15 DIRETTIVA 2000/43/CE

ART. 17 DIRETTIVA 2000/78/CE

Violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva

=

sanzioni:

- 1) anche risarcimento dei danni;
- 2) effettive, proporzionate e dissuasive.

IL DIRITTO COMUNITARIO: C) PRESCRIZIONI MINIME

ART. 25 DIRETTIVA 2006/54/CE

ART. 6 DIRETTIVA 2000/43/CE

ART. 8 DIRETTIVA 2000/78/CE

- 1) gli Stati membri possono **introdurre o mantenere**, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, **disposizioni più favorevoli** di quelle fissate dalla presente direttiva;
- 2) **l'attuazione della presente direttiva non può** in alcun caso costituire **motivo di riduzione del livello di protezione** contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri.

IN GENERALE, L'ART. 28 D.LGS. N. 150/2011

ART. 28 D.LGS. N. 150/2011 - Controversie in materia di discriminazione

C. 1: controversie in materia di discriminazione: art. 44 d.lgs. n. 286/1998 (motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi), art. 4 d.lgs. n. 215/2003 (razza e origine etnica), art. 4 d.lgs. n. 216/2003 (religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale), art. 3 l. n. 67/2006 (disabilità), art. 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006 (sesso)



C. 5: l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al **risarcimento del danno anche non patrimoniale** ...

C. 6: ai fini della **liquidazione del danno**, il Giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento

IN PARTICOLARE, GLI ARTT. 36 e SS. DEL D.LGS. N. 198/2006

ART. 37 D.LGS. N. 198/2006

(Azione di consigliera/consigliere di parità a fronte di discriminazioni collettive)

1) giudizio ordinario (commi 2 e 3)

Il Giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni ..., oltre a provvedere, se richiesto, al **risarcimento del danno anche non patrimoniale**, ...

2) giudizio cautelare (comma 4)

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro adito, ..., ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ..., oltre a provvedere, se richiesto, al **risarcimento del danno non patrimoniale**, nei limiti della prova fornita, ...

ART. 38 D.LGS. N. 198/2006

(Azione di lavoratore o, per sua delega, di OO.SS., associazioni/organizzazioni rappresentative di diritto/interesse leso o consigliera/consigliere di parità)

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ..., ..., se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al **risarcimento del danno non patrimoniale**, nei limiti della prova fornita, ...

CASS., SS.UU., 21.7.2021, N. 20819

1) diritto di azione *iure proprio* delle associazioni aventi un interesse a far rispettare i principi di cui alla direttiva;

2) natura extracontrattuale di azione promossa dal sindacato *iure proprio*;

3) carattere collettivo della discriminazione = accertamento di potenzialità lesiva anziché di conseguenza lesiva;

4) pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo = lesione di interesse diffuso o collettivo

=

NON distinzione evento lesivo/danno conseguenza

5) ex art. 17 direttiva 2000/78 il risarcimento deve essere effettivo, proporzionale e dissuasivo (anche per non essere sempre individuato/individuabile soggetto leso)

=

NON danno cd. punitivo (come per sentenze di Tribunale di Bergamo e di Corte d'Appello di Brescia)

«come affermato anche dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella sentenza 23 aprile 2020, causa C-507/18, l'art. 9, par. 2 della direttiva 2000/78 non osta a che uno stato membro, nella propria normativa nazionale, riconosca **alle associazioni** aventi un legittimo interesse a far garantire i rispetto di tale direttiva **il diritto di avviare procedure giurisdizionali o amministrative** intese a far rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva stessa senza agire in nome di una determinata persona lesa ovvero in assenza di una **persona lesa identificabile** (...) e qualora uno Stato membro operi una scelta siffatta, è tenuto a precisare la scelta di tale azione, in particolare **le sanzioni irrogabili** all'esito di quest'ultima, tenendo presente che tali sanzioni devono, a norma dell'art. 17 della direttiva 2000/78, **essere effettive, proporzionate e dissuasive** anche quando non vi sia alcuna persona lesa identificabile» (Cass., sez. lav., 21.7.2021, n. 20819)

«... va esclusa la natura contrattuale dell'azione promossa dal sindacato per l'accertamento del carattere discriminatorio delle condotte poste in essere dalla società datrice di lavoro, ..., lesive del diritto di libertà sindacale» (Cass., SS.UU., 21.7.2021, n. 20819)

«Il sindacato quando agisce, ..., iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 5, nella parte in cui dispone che il giudice, tra l'altro, può condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale» (Cass., SS.UU., 21.7.2021, n. 20819)

«il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, **senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa**, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria» (Cass., SS.UU., 21.7.2021, n. 20819)

«il principio di effettività, pertanto, ha anche la funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata fino al punto in cui non vi siano vittime della discriminazione reali ma solo potenziali.

Di talchè, il risarcimento del danno non patrimoniale che viene qui in rilievo si caratterizza per una **connotazione dissuasiva**, che esula dai cd. danni punitivi, soprattutto laddove si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente verificabile» (Cass., SS.UU., 21.7.2021, n. 20819)

«per quanto attiene, ..., al profilo risarcitorio, va richiamata l'esistenza di un ampio filone giurisprudenziale, che riconosce un autonomo **risarcimento del danno non patrimoniale** (2059 c.c.) **poiché interesse tipizzato già in via legislativa** e a protezione di **situazioni giuridiche costituzionalmente protette** (v. T. Milano 23 settembre 2009).

Inoltre come già ricordato, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno recentemente ammesso **la categoria del cd. «danno punitivo»**, ascrivendovi espressamente quello da violazione di norme in materia di diritto discriminatorio (Cass., S.U., n. 16601/2017).

Del resto, secondo le direttive in materia di diritto discriminatorio, anche qualora non vi siano vittime identificabili, **le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionale di attuazione delle direttive devono essere effettive, proporzionate e dissuasive**, poiché una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile, con un'attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse» (Trib. Bergamo, sez. lav., 30.3.2018)

CASS., SEZ. LAV., 2.11.2021, N. 31071

RISPETTO A RISARCIMENTO DEL DANNO A PERSONA FISICA PREGIUDICATA

atto discriminatorio: lesivo di dignità umana + intrinsecamente
umiliante per destinatario

=

legittimo esercizio di potere discrezionale di valutazione
equitativa per ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal
danneggiato e permettere la personalizzazione

=

- 1) a fronte di discriminazione, danno alla dignità umana *in re ipsa*;
- 2) risarcimento del danno ha funzione compensativa/ristoratoria.

CASS., SEZ. LAV., 2.11.2021, N. 31071

RISPETTO A RISARCIMENTO DEL DANNO A SOGGETTI COLLETTIVI

risarcimento del danno non patrimoniale è misura prevista per ogni tipo di discriminazione, anche collettiva

=

liquidazione «*in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva*»:

- 1) è conforme a art. 15 direttiva 2000/43 (sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive);
- 2) non contrasta con vigente ordinamento della responsabilità civile (funzione non solo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche di deterrenza e sanzionatoria ex Cass., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601).

=

Sì a risarcimento del danno cd. punitivo

«la Corte del merito, premesso che **il risarcimento del danno non patrimoniale** è la misura prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 5, per ogni tipo di discriminazione anche collettiva, ha liquidato l'ammontare «in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva», in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/43, in base al quale le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva siano «effettive, proporzionate e dissuasive» e non in contrasto con il vigente ordinamento della responsabilità civile, al quale «**non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile**» (Cass. SS.UU. n. 16601 del 2017)» (Cass., sez. lav., 2.11.2021, n. 31071)

«per quanto concerne, ..., la domanda risarcitoria proposta dalla Consigliera in relazione al lamentato danno patrimoniale, dato atto che la lettera della norma prevede il diritto «al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita», attribuendogli, quindi, una funzione esclusivamente riparatoria del danno conseguenza eventualmente prodottosi, deve tenersi conto, da un lato, che in sede penale (...) il giudice di legittimità ha da tempo ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale ex art. 74 c.p.p. della Consigliera regionale di parità iure proprio come soggetto danneggiato dal reato (...), con ciò riconoscendo che il danno risarcibile attraverso l'azione collettiva possa identificarsi con il pregiudizio agli scopi istituzionali dell'ente e all'azione di contrasto delle discriminazioni che esso si propone; dall'altro, del fatto che, ..., le fonti sovranazionali attribuiscono (anche) allo strumento rimediale del risarcimento del danno connotati necessari di effettività, da rapportarsi, non solo alla gravità del danno, ma anche alla funzione dissuasiva e sanzionatoria del rimedio. Ciò detto, deve, altresì, riconoscersi come recentemente il giudice di legittimità, a fronte del consolidato orientamento per cui nell'ordinamento nazionale non sarebbero configurabili danni punitivi, (è) proprio seguendo il modello del diritto antidiscriminatorio che la Corte di Cassazione ha riconosciuto in materia di precariato pubblico l'esistenza di un danno «comunitario», risarcibile ex se in conseguenza della violazione con effetto quindi non solo riparativo, ma anche dissuasivo di future violazioni. Di conseguenza, ..., dovendo il giudice nazionale effettuare una interpretazione comunitariamente orientata della norma dell'ordinamento interno, e considerato che a fronte dell'interesse iure proprio, pubblico e funzionale alla tutele del bene collettivo - assunto dall'ordinamento come valore - della parità di genere, appare difficile prospettare una funzione del risarcimento diversa da quella dissuasiva e latamente sanzionatoria, ...» (Trib. Firenze, sez. lav., 22.10.2019)

CASS., SS.UU., 5.7.2017, N. 16601

Art. 25, c. 2, Cost.: *«nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»*

+

Art. 7 Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: *«nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale»*

+

Art. 23 Cost.: *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»*

=

Risarcimenti punitivi se tipicità + limiti quantitativi (= prevedibilità della sanzione), con eventuale attenzione a figura dell'autore dell'illecito o a quella del danneggiato e a natura colposa o dolosa dell'illecito

CASS., SS.UU., 5.7.2017, N. 16601

Esempi di disposizioni normative in cui, accanto alla funzione compensativo-riparatoria, natura polifunzionale della responsabilità civile che si proietta verso più aree, tra cui quella preventiva/deterrente/dissuasiva e quella sanzionatorio-punitiva:

- art. 18, c. 14, St.Lav.: sanzione aggiuntiva in caso di inottemperanza a ordine di reintegrazione di lavoratori ex art. 22 St.Lav.;
- art. 28, c. 6, d.lgs. n. 150/2011: considerazione in liquidazione del danno di caratterizzazione del comportamento (ritorsione rispetto a azione giudiziale/ingiusta reazione a iniziativa per rispetto del principio di parità di trattamento);
- art. 18, c. 2, St.Lav.: in tutela forte risarcimento minimo di 5 mensilità;
- art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2015: indennità risarcitoria per lavoratore assunto a termine illegittimamente.

=

sanzioni aggiuntive o indennità risarcitorie e non risarcimento del danno

CASS., SS.UU., 5.7.2017, N. 16601

«nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono **interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria di responsabilità civile.**

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano le **tipicità** delle ipotesi di condanna, la **prevedibilità** della stessa ed i **limiti quantitativi**, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico»

CONSIDERATI I LIMITI PER IL RICONOSCIMENTO
DEL RISARCIMENTO CD. PUNITIVO DELINEATI
DA CASS., SS.UU., 5.7.2017, N. 16601, È
PENSABILE CHE, ALLO STATO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE, IL RISARCIMENTO DEL
DANNO NON PATRIMONIALE POSSA AVERE LA
FUNZIONE SANZIONATORIA AFFERMATA DA
CASS., SEZ. LAV., 2.11.2021, N. 31071?

ABSTRACT

Nella giurisprudenza di legittimità si va consolidando l'orientamento secondo cui, a fronte di una discriminazione, sussiste *in re ipsa* un danno non patrimoniale risarcibile, con superamento, almeno parziale, della distinzione tra evento lesivo e danno conseguenza: ciò sia rispetto al risarcimento del danno in favore di soggetti collettivi che siano portatori e garanti dell'interesse alla parità di trattamento rispetto ad un fattore potenzialmente discriminatorio (alla lesione/messa in pericolo dell'interesse, diffuso o collettivo, di cui essi si fanno portatori e ricondotta una posizione di diritto soggettivo legittimante all'azione risarcitoria) sia rispetto al risarcimento del danno in favore alla persona fisica pregiudicata (l'atto discriminatorio viene considerato intrinsecamente lesivo della dignità umana e umiliante per il destinatario).

Rispetto al risarcimento del danno a favore dei soggetti collettivi la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche che la liquidazione del danno non patrimoniale può assumere una funzione deterrente/sanzionatoria, oltre che compensativa/riparatoria. Trattasi di orientamento che trova fondamento nelle direttive comunitarie in materia antidiscriminatoria, che impongono agli Stati membri di prevedere per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ricomprendendo tra le possibili sanzioni anche il risarcimento del danno. Il riconoscimento di una funzione deterrente/sanzionatoria al risarcimento del danno non patrimoniale incide inevitabilmente sugli elementi valorizzabili ai fini della liquidazione dello stesso: non più solo l'entità della lesione arrecata, ma anche la personalità e le condizioni economiche dell'autore dell'illecito, la figura del danneggiato, la gravità della condotta, la natura dolosa o colposa dell'illecito, ecc.. In prospettiva tale orientamento pone il problema della compatibilità tra l'attribuzione al risarcimento del danno non patrimoniale di una natura deterrente/sanzionatoria con i principi di cui agli artt. 25, c. 2, e 23 Cost. e all'art. 7 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sulla base dei quali la giurisprudenza di legittimità ha condizionato il riconoscimento nel nostro ordinamento di sentenze straniere sui risarcimenti punitivi al fatto che questi ultimi fossero liquidati sulla base di norme che garantissero le tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, in quanto le vigenti norme nazionali sul risarcimento del danno da discriminazione non prevedono tali garanzie.